Testo modificato ed integrato dalle deliberazioni 21 aprile 2011, ARG/gas 49/11 e 19 aprile 2012, 152/2012/R/gas.

Deliberazione 23 marzo 2011 – ARG/gas 29/11

Criteri per la definizione dei corrispettivi di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 17 febbraio 2011, ARG/gas 13/11, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 e modifiche dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 marzo 2011

Visti:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo n. 130/10):
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) 31 gennaio 2011 (di seguito: decreto 31 gennaio 2011);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 119/05);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09) ed il relativo allegato A (di seguito: *RTTG*);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 119/10) ed il relativo allegato A (di seguito: *RTSG*);
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2010, ARG/gas 193/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 193/10);
- la deliberazione 22 novembre 2010, ARG/gas 202/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 202/10);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, PAS 34/10;
- la deliberazione dell'Autorità 17 febbraio 2011, ARG/gas 13/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 13/11);

- la deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2011, ARG/gas 14/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 14/11);
- il documento per la consultazione 24 febbraio 2011, DCO 3/11, recante criteri per la definizione dei corrispettivi di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: documento per la consultazione 24 febbraio 2010);
- la comunicazione del Ministro in data 27 ottobre 2010, prot. Autorità n. 35832 del 28 ottobre 2010, contenente gli indirizzi dell'MSE all'Autorità ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo n. 130/10;
- la comunicazione del Ministro in data 10 febbraio 2011, prot. Autorità n. 4242 del 11 febbraio 2011, contenente gli indirizzi dell'MSE all'Autorità ai sensi dell'articolo 6, commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 130/10 (di seguito: indirizzi MSE).

Considerato che:

- il decreto legislativo n. 130/10 pone a capo dei soggetti che aderiscono alle misure disciplinate dallo stesso decreto, precisi impegni per lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio;
- l'articolo 6, comma 5, del medesimo decreto prevede l'espletamento di procedure concorsuali e di asta competitiva per la selezione dei soggetti disposti a investire per lo sviluppo della nuova capacità di stoccaggio;
- lo stesso articolo 6, al comma 7, assegna all'Autorità il compito di fissare i criteri per la remunerazione di tutti gli investimenti effettuati, relativi alla nuova capacità di stoccaggio, ivi inclusa l'eventuale capacità non assegnata;
- l'articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 130/10 prevede che l'Autorità definisca i corrispettivi che i soggetti investitori devono riconoscere al soggetto realizzatore, facendo riferimento al costo effettivo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di stoccaggio;
- all'articolo 9, comma 2, il medesimo decreto legislativo prevede che l'Autorità determini a sconto, in ragione dei minori servizi offerti, i corrispettivi da riconoscere al Gestore Servizi Energetici (di seguito: *GSE*) per le misure di anticipazione degli effetti nel mercato della nuova capacità di stoccaggio;
- lo stesso articolo 9, al comma 4, stabilisce che gli oneri sostenuti dal *GSE* per l'erogazione dei servizi di cui al precedente alinea siano recuperati attraverso un incremento dei corrispettivi dei servizi di trasporto e bilanciamento del gas;
- sempre lo stesso articolo 9, al comma 5, prevede l'applicazione di riduzioni delle tariffe di distribuzione, al fine di assicurare l'invarianza economica delle misure, previste nel decreto, per i clienti finali allacciati alle reti di distribuzione;
- gli indirizzi MSE prevedono che:
 - a) i provvedimenti regolatori di competenza dell'Autorità abbiano carattere di indifferibilità ed urgenza;
 - b) l'Autorità definisca i criteri per la determinazione del corrispettivo di stoccaggio da riconoscere al soggetto che realizza la nuova capacità di stoccaggio e che, sulla base di tali criteri, Eni S.p.A. renda noto il valore stimato dello specifico corrispettivo;

- c) il corrispettivo debba essere determinato annualmente in ragione dell'entrata in esercizio degli investimenti e debba essere strutturato in modo tale da riflettere i costi dei servizi offerti;
- l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 193/10, ha determinato le misure transitorie per l'anticipazione degli effetti sul mercato dello sviluppo della nuova capacità di stoccaggio e le relative strutture tariffarie, rimandando ad un successivo provvedimento la determinazione dei corrispettivi unitari per l'accesso a dette misure;
- l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 13/11, ha definito, tra l'altro, le procedure per la selezione dei soggetti investitori e la struttura dei corrispettivi di cui all'articolo 7, commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 130/10, demandando ad un successivo provvedimento la definizione dei criteri per il calcolo di tali corrispettivi;
- l'Autorità, con la deliberazione ARG/gas 14/11, ha avviato un procedimento per la definizione dei criteri di calcolo dei corrispettivi di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 130/10, differendo al 18 marzo 2011 il termine ultimo per la pubblicazione di tali corrispettivi; e che con la medesima deliberazione, l'Autorità ha definito, almeno con riferimento all'anno termico 2011-2012, le caratteristiche prestazionali del servizio di stoccaggio relativo ai contratti di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 130/10;
- l'articolo 10, comma 5, della *RTSG* prevede un meccanismo di garanzia dei ricavi delle imprese di stoccaggio che compensa gli scostamenti tra i ricavi derivanti dal gettito tariffario e la quota parte del ricavo riconosciuto a copertura dei costi di capitale;
- con il decreto 31 gennaio 2011 l'MSE ha accettato il piano di sviluppo della nuova capacità di stoccaggio (di seguito: il Piano) proposto da Eni S.p.A.

Considerato inoltre che:

- l'Autorità, ai fini della definizione dei criteri per la determinazione dei corrispettivi di cui al decreto legislativo n. 130/10, nel documento per la consultazione 24 febbraio 2010, ha proposto tra l'altro di:
 - considerare il servizio di stoccaggio complessivamente offerto dal soggetto realizzatore, senza differenziare tra le prestazioni del servizio di stoccaggio offerto ai sensi della deliberazione n. 119/05 (di seguito: servizio standard) e quelle corrispondenti alla capacità di Piano (di seguito: prestazioni di Piano);
 - utilizzare i medesimi criteri tariffari di cui alla deliberazione ARG/gas 119/10 ai fini della determinazione e dell'aggiornamento dei corrispettivi, determinando il corrispettivo unitario di accesso sulla base dei corrispettivi di spazio, di punta di erogazione e di punta di iniezione del soggetto realizzatore;
 - al fine di considerare il costo medio di realizzazione e gestione dell'insieme delle infrastrutture di stoccaggio del soggetto realizzatore, far riferimento ai corrispettivi tariffari d'impresa definiti con i medesimi criteri di cui alla deliberazione ARG/gas 119/10, considerando il servizio di stoccaggio complessivamente offerto dal soggetto realizzatore, senza differenziare tra prestazioni standard e prestazioni di Piano;

- prevedere che i corrispettivi, conformemente alle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/gas 13/11, abbiano un'articolazione binomia secondo una quota fissa a copertura dei costi di capitale (corrispettivo unitario di accesso c_{fix}) e una quota variabile a copertura dei costi operativi (corrispettivo unitario di utilizzazione c_{var});
- per quanto attiene alla quota fissa, adottare un unico corrispettivo relativo alla capacità di spazio, a cui siano attribuite in proporzione fissa le capacità di punta di erogazione e punta di iniezione, necessarie allo svaso ed all'invaso del working gas relativo alla capacità di Piano;
- per quanto attiene alla quota variabile, adottare il corrispettivo unitario di movimentazione del gas del soggetto realizzatore, in quanto tale componente è dimensionata per coprire i costi operativi complessivi delle imprese di stoccaggio ed assicura la copertura dei costi incrementali del servizio;
- ai fini degli aggiornamenti annuali dei corrispettivi di Piano, considerare tutti gli investimenti del soggetto realizzatore relativi alle infrastrutture di stoccaggio effettivamente entrate in esercizio, escludendo conseguentemente le immobilizzazioni in corso;
- sostituire il meccanismo di garanzia di cui all'articolo 10, comma 5, della RTSG con un meccanismo di integrazione dei ricavi di riferimento;
- determinare il corrispettivo di accesso alle misure transitorie sulla base della struttura tariffaria di cui all'articolo 6 della deliberazione RTSG;
- assicurare l'invarianza economica per i clienti finali allacciati alle reti di distribuzione, utilizzando i proventi di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 130/10 per ridurre i costi di trasporto del gas nei soli punti di riconsegna della rete di trasporto interconnessi con le reti di distribuzione;
- in generale gli operatori concordano sulla necessità che i corrispettivi di Piano siano determinati sulla base di criteri analoghi a quelli della *RTSG*, incluso il riconoscimento delle immobilizzazioni in corso, anche in considerazione del fatto che il servizio di stoccaggio offerto dal soggetto realizzatore non può essere differenziato tra prestazioni *standard* e prestazioni di Piano;
- mentre alcuni operatori hanno segnalato l'opportunità di non discriminare gli
 utilizzatori del servizio di stoccaggio e garantire pertanto che i soggetti
 investitori partecipino al servizio di stoccaggio a parità di condizioni di utilizzo
 e di corrispettivi, altri operatori hanno segnalato l'opportunità di attribuire i
 costi ai soggetti che ne beneficiano, prevedendo che i corrispettivi riconosciuti
 dai soggetti investitori coprano sia i costi totali delle infrastrutture di Piano, sia i
 costi medi delle infrastrutture di stoccaggio esistenti, di cui beneficiano
 unitamente ai clienti civili;
- in merito all'individuazione del perimetro dei costi afferenti il Piano, gli operatori hanno evidenziato che:
 - il mancato riconoscimento delle immobilizzazioni in corso non sarebbe coerente con quanto previsto dal decreto legislativo n. 130/10 che, all'articolo 6, comma 7, prevede che l'Autorità stabilisca i criteri per la remunerazione di tutti gli investimenti effettuati e non dei soli investimenti relativi alle infrastrutture di stoccaggio effettivamente entrati in esercizio;

- un trattamento diverso degli investimenti di Piano costituirebbe un forte elemento di discontinuità regolatoria;
- sarebbe necessario considerare l'applicazione della maggiorazione del 100% del corrispettivo unitario variabile alle giacenze a fine svaso.
- un operatore ha evidenziato la necessità di applicare la tariffa unica nazionale a tutte le capacità realizzate ai sensi del decreto legislativo n. 130/10, ivi inclusa anche l'ulteriore capacità di 4 miliardi metri cubi eventualmente realizzata ai sensi dell'articolo 8 da soggetti diversi da quelli individuati per la realizzazione del Piano, applicando, come nel caso del sistema *standard*, un meccanismo perequativo tra i diversi operatori di stoccaggio;
- in merito alle misure proposte per assicurare l'invarianza economica per i clienti allacciati alle reti di distribuzione, gli operatori hanno segnalato, pur senza fornire un'adeguata giustificazione, una generale difficoltà, per l'utente del servizio di trasporto, nel trasferire al cliente finale le riduzioni del corrispettivo regionale di trasporto ed hanno richiesto di applicare la riduzione tariffaria direttamente alle tariffe di distribuzione.

Considerato infine che:

- il Piano include potenziamenti, attraverso l'esercizio in sovrappressione, di siti di stoccaggio esistenti;
- parte dei costi indicati nel Piano sono stati inclusi nel calcolo dei corrispettivi per il servizio di stoccaggio, approvati con deliberazione ARG/gas 202/10;
- una parte della suddetta capacità di Piano sarà disponibile per il conferimento già a partire dall'anno termico 2011-2012, come evidenziato nella comunicazione di Stogit del 1 febbraio 2011 (prot. Autorità A/3068 del 1 febbraio 2011);
- dall'analisi delle informazioni incluse nel Piano risulta che le prestazioni di punta incrementali potrebbero non essere sufficienti ad assicurare lo svaso e l'invaso della capacità di spazio incrementale e, quindi, la fruizione delle nuove capacità di stoccaggio richiederebbe la disponibilità delle infrastrutture che concorrono a determinare la tariffa del servizio standard;
- con la deliberazione ARG/gas 119/10, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione di un meccanismo per incentivare l'accelerazione dell'entrata in esercizio degli investimenti in sviluppo della nuova capacità di stoccaggio, secondo criteri che riconoscano la maggior remunerazione del capitale investito attualmente applicata, in funzione dei tempi di messa a disposizione delle nuove prestazioni.

Ritenuto necessario:

 definire i criteri per il calcolo dei corrispettivi unitari di accesso e di utilizzazione della capacità di Piano di cui alla deliberazione ARG/gas 13/11, in coerenza con i provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di criteri tariffari per il servizio di stoccaggio di cui alla deliberazione ARG/gas 119/10, garantendo, anche in coerenza con la maggioranza delle osservazioni ricevute nell'ambito della consultazione, la continuità regolatoria;

- ribadire che la continuità regolatoria implica che permangano i criteri alla base dell'avvio di procedimento per la definizione del meccanismo per incentivare l'entrata in esercizio della nuova capacità di stoccaggio di cui alla deliberazione ARG/gas 119/10 e che tale meccanismo dovrà necessariamente fare riferimento alle tempistiche previste dal Piano;
- prevedere che i corrispettivi di cui al primo ritenuto siano calcolati con riferimento al costo medio di realizzazione e gestione di tutte le infrastrutture di stoccaggio del soggetto realizzatore, indipendentemente dal giacimento di stoccaggio a cui tali costi afferiscono;
- anche in considerazione del fatto che il Piano include in maniera preponderante
 potenziamenti di siti di stoccaggio esistenti e che gli investimenti di Piano
 presentano una pressoché totale sovrapposizione con gli omologhi progetti
 inclusi nel piano di investimenti presentato annualmente ai fini tariffari,
 prevedere che i suddetti corrispettivi siano determinati considerando l'insieme
 dei costi relativi al servizio di stoccaggio complessivamente offerto dal soggetto
 realizzatore;
- prevedere che, nel caso in cui le capacità di erogazione ed iniezione incrementali rese disponibili non siano sufficienti ad assicurare lo svaso e l'invaso della capacità di spazio incrementale, le prestazioni di punta necessarie siano assicurate dalle prestazioni relative al servizio di stoccaggio *standard*;
- non prevedere l'applicazione della maggiorazione del 100% del corrispettivo unitario variabile alle giacenze a fine svaso, in quanto tale misura implicherebbe vincoli nell'utilizzo della capacità di Piano ai soggetti ai quali il diritto è assegnato su base pluriennale;
- al fine di garantire una gestione unitaria dei servizi di stoccaggio standard e di Piano e di tutte le attività afferenti l'assegnazione di capacità e l'erogazione del servizio (programmi, nomine, allocazioni, calcolo delle giacenze, ecc..) prevedere che le capacità, i quantitativi movimentati e i corrispettivi di stoccaggio siano riferiti all'unità di misura in energia;
- non accogliere l'osservazione formulata in merito alla necessità di applicare la tariffa unica nazionale a tutte le capacità realizzate ai sensi del decreto legislativo n. 130/10, ivi inclusa anche l'eventuale ulteriore capacità di 4 miliardi metri cubi realizzata ai sensi dell'articolo 8, in quanto il corrispettivo di Piano deve essere determinato annualmente in funzione degli aggiornamenti del Piano e deve essere strutturato in modo tale da riflettere i costi dei servizi offerti dal soggetto realizzatore;
- determinare il corrispettivo per l'accesso alle misure transitorie di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 130/10 sulla base dei corrispettivi unitari di spazio, punta di erogazione e punta di iniezione di cui all'articolo 6 della *RTSG*, valorizzando la punta di erogazione attraverso il medesimo coefficiente previsto per la prestazione minima di punta di erogazione, in ragione dei minori servizi offerti;
- recuperare, attraverso un corrispettivo variabile integrativo della tariffa di trasporto e dispacciamento, in coerenza con l'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 130/10, il gettito necessario a coprire gli oneri del GSE, pari alla differenza tra il costo sostenuto dal GSE per assicurare le misure di anticipazione nel mercato della capacità di Piano e i proventi degli oneri a carico dei soggetti investitori che si avvalgono di tali misure transitorie;

- sostituire il meccanismo a garanzia dei ricavi di riferimento di cui all'articolo 10, comma 5, della *RTSG* con un meccanismo di compensazione tra l'impresa di stoccaggio e la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: la Cassa) per gli eventuali scostamenti tra ricavi riconosciuti e ricavi effettivi; e che il gettito necessario a coprire gli oneri derivanti dal meccanismo di garanzia sia recuperato attraverso il medesimo corrispettivo di cui al precedente alinea;
- al fine di assicurare l'invarianza economica per i clienti finali allacciati alle reti di distribuzione, minimizzando gli oneri amministrativi e gestionali, utilizzare i proventi di cui all'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 130/10, per ridurre i costi di trasporto del gas nei soli punti di riconsegna della rete di trasporto interconnessi con le reti di distribuzione, prevedendo contestualmente l'obbligo, anche nei riguardi dei soggetti intermediari, di trasferire tale agevolazione ai clienti finali allacciati alle reti di distribuzione

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 164/00, le definizioni di cui alla deliberazione n. 119/05, le definizioni di cui alla *RTSG*, le definizioni di cui alla deliberazione ARG/gas 193/10 e ARG/gas 13/11, e le seguenti definizioni:
 - a) **capacità di Piano** è la nuova capacità di stoccaggio realizzata ai sensi del decreto legislativo n. 130/10;
 - b) **corrispettivi di Piano** sono i corrispettivi che si applicano al servizio di Piano a remunerazione del costo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di stoccaggio realizzate ai sensi del decreto legislativo n. 130/10:
 - c) **Piano** è il piano di sviluppo della nuova capacità di stoccaggio realizzata ai sensi del decreto legislativo n. 130/10, accettato dal Ministro dello sviluppo economico con decreto 31 gennaio 2011;
 - d) **servizio di Piano** è il servizio di stoccaggio erogato ai soggetti assegnatari dei diritti di utilizzo della capacità di Piano realizzata ai sensi del decreto legislativo n. 130/10;
 - e) **servizio** *standard* è il servizio di stoccaggio erogato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 8 della deliberazione n. 119/05.

Articolo 2

Riconoscimento del costo medio di realizzazione delle infrastrutture di stoccaggio del Piano

2.1 Ai fini del riconoscimento del costo medio di realizzazione delle infrastrutture di stoccaggio del Piano, l'insieme degli investimenti relativi alle infrastrutture di stoccaggio sostenuti dal soggetto realizzatore concorre alla determinazione del ricavo di riferimento del soggetto realizzatore secondo i criteri di cui alla *RTSG*.

Corrispettivi di Piano

3.1 Il corrispettivo unitario di accesso c_{fix} di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della deliberazione ARG/gas 13/11 è calcolato applicando i corrispettivi unitari di impresa di cui al comma 8.9 della *RTSG* alla seguente formula:

$$c_{fix} = (f_{S,r} + US_{2,r}) + \frac{f_{PI,r} * PI + f_{PE,r} * PE}{S}$$

dove:

- $f_{S,r}$ è il corrispettivo unitario d'impresa del soggetto realizzatore r relativo allo spazio, espresso in euro/gigajoule per anno;
- $US_{2,r}$ è la componente tariffaria del soggetto realizzatore r a copertura degli oneri derivanti dal contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, calcolata ai sensi delle disposizioni di cui dell'articolo 12 della RTSG, espressa in euro/gigajoule per anno;
- S è la capacità di spazio riservata ai soggetti assegnatari dei diritti di utilizzo, espressa in gigajoule per anno;
- $f_{PI,r}$ è il corrispettivo unitario d'impresa del soggetto realizzatore r per la capacità di iniezione, espresso in euro/gigajoule/giorno;
- PI è la capacità di iniezione di cui al comma 3.5, riservata ai soggetti assegnatari dei diritti di utilizzo, espressa in gigajoule/giorno;
- $f_{PE,r}$ è il corrispettivo unitario d'impresa del soggetto realizzatore r per la capacità di erogazione, espresso in euro/gigajoule/giorno;
- *PE* è la capacità di erogazione di cui al comma 3.5, riservata ai soggetti assegnatari dei diritti di utilizzo, espressa in gigajoule/giorno.
- 3.2 Il gettito derivante dall'applicazione della componente tariffaria $US_{2,r}$ è destinato alla copertura del contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio da corrispondere alle Regioni ai sensi dell'articolo 12 della RTSG; tale gettito è versato dal soggetto realizzatore sul "Conto squilibri perequazione stoccaggio" di cui al comma 9.16 della RTSG, secondo le tempistiche di cui al comma 9.6 della medesima RTSG.
- 3.3 Il corrispettivo unitario di utilizzazione c_{var} di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della deliberazione ARG/gas 13/11 a copertura dei costi di gestione della capacità di Piano è pari al corrispettivo unitario variabile d'impresa di cui al comma 8.9 della *RTSG* relativo al soggetto realizzatore e si applica ai soli quantitativi di gas movimentati dai soggetti assegnatari dei diritti di utilizzo.
- 3.4 L'impresa di stoccaggio attribuisce agli utenti del servizio gli oneri a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento secondo le modalità di cui all'articolo 15ter della deliberazione n. 119/05 e all'articolo 6bis dell'RTSG.
- 3.5 Il soggetto realizzatore mette a disposizione del servizio di Piano, anche riservando parte delle prestazioni disponibili per il servizio *standard*, almeno le prestazioni definite al punto 5 della deliberazione ARG/gas 14/11, così come eventualmente aggiornate per gli anni termici successivi all'anno termico 2011-2012 con specifici provvedimenti dell'Autorità.

Modifiche ed integrazioni alla RTSG

4.1 L'articolo 8 della *RTSG* è sostituito dal seguente articolo:

"Articolo 8

Corrispettivi unitari di stoccaggio facenti parte della tariffa

- 8.1 Ai fini della formulazione delle proposte tariffarie di cui al successivo Articolo 13, l'Autorità calcola i corrispettivi unitari di capacità f_s , f_{PI} , f_{PE} , f_D e il corrispettivo unitario variabile CVS secondo le disposizioni del presente articolo.
- 8.2 Il corrispettivo unitario di spazio f_s viene calcolato annualmente sulla base di una media ponderata dei corrispettivi di impresa di cui al successivo comma 8.10 pesati con riferimento alla rispettiva capacità di stoccaggio di *working gas*, comprensiva dello spazio relativo allo stoccaggio strategico, come definito dal Ministero dello sviluppo economico, al netto della capacità assegnata ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130.
- 8.3 Il corrispettivo unitario di disponibilità di punta giornaliera in fase di iniezione f_{Pl} , viene calcolato annualmente sulla base di una media ponderata dei corrispettivi di impresa di cui al successivo comma 8.11 pesati con riferimento alla rispettiva capacità massima di iniezione in fase di iniezione del sistema, al netto della capacità di punta di iniezione assegnata ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130.
- 8.4 Il corrispettivo unitario di disponibilità di punta giornaliera in fase di erogazione f_{PE} , viene calcolato annualmente sulla base di una media ponderata dei corrispettivi di impresa di cui al successivo comma 8.12 pesati con riferimento alla rispettiva capacità erogazione calcolata come somma dei prodotti tra le prestazioni individuate al comma 8.5 e i valori di σ definiti al comma 6.1, al netto della capacità di punta di erogazione assegnata ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130.
- 8.5 Le prestazioni di punta giornaliera di erogazione di cui al comma 8.4, associate alla capacità di erogazione conferita, sono così determinate:
 - a) la prestazione di punta di erogazione per il servizio di stoccaggio minerario, di cui all'Articolo 8, comma 8.3, della deliberazione n. 119/05;
 - b) la prestazione di punta di erogazione per il servizio di stoccaggio per il bilanciamento operativo, di cui all'Articolo 8, comma 8.1.1, della deliberazione n. 119/05;
 - c) la prestazione minima di punta di erogazione per il servizio di stoccaggio di modulazione, di cui all'Articolo 8, comma 8.5, della deliberazione n. 119/05;
 - d) la prestazione di punta di erogazione addizionale di cui all'Articolo 8, comma 8.5, della deliberazione n. 119/05.
- 8.6 Il corrispettivo unitario di stoccaggio strategico f_D , viene calcolato annualmente sulla base di una media ponderata dei corrispettivi di impresa di cui al successivo comma 8.13 pesati con riferimento ai rispettivi quantitativi di gas di proprietà dell'impresa di stoccaggio detenuti ai fini di stoccaggio

- strategico in coerenza con le disposizioni del Ministero dello sviluppo economico.
- 8.7 Il corrispettivo unitario variabile di iniezione e di erogazione *CVS* viene calcolato per il primo anno termico del periodo di regolazione dividendo la somma complessiva delle quote di ricavo *RS^E* di tutte le imprese di stoccaggio, di cui al comma 5.1, per il valore medio dell'energia movimentata nel corso del secondo periodo di regolazione, assunto pari a 832,338643*10⁶ gigajoule, tenuto conto della riduzione per l'energia in immissione in fase di erogazione e della maggiorazione del corrispettivo unitario *CVS* applicata alle giacenze di gas risultanti al termine dell'anno termico.
- 8.8 Nel caso di esenzione dal diritto di accesso dei terzi, accordata ai sensi della legge n. 239/04, i corrispettivi di cui al presente articolo vengono calcolati tenuto conto della capacità di stoccaggio non oggetto della suddetta esenzione, nonché dei ricavi ridotti proporzionalmente alla percentuale di capacità non oggetto dell'esenzione.
- 8.9 Ciascuna impresa di stoccaggio calcola i corrispettivi specifici d'impresa $f_{S,i}$, $f_{PI,i}$, $f_{PE,i}$, $f_{D,i}$ e CVS_i secondo le disposizioni di cui ai successivi commi da 8.10 a 8.14.
- 8.10 Il corrispettivo unitario di spazio $f_{S,i}$ viene calcolato annualmente dividendo la quota di ricavo RS^S per la capacità di stoccaggio di *working gas* di ciascuna impresa di stoccaggio, comprensiva dello spazio relativo allo stoccaggio strategico, come definito dal Ministero dello sviluppo economico.
- 8.11 Il corrispettivo unitario di disponibilità di punta giornaliera in fase di iniezione $f_{Pl,i}$ viene calcolato annualmente dividendo la quota di ricavo RS^{Pl} per la capacità massima di iniezione in fase di iniezione di ciascuna impresa di stoccaggio.
- 8.12 Il corrispettivo unitario di disponibilità di punta giornaliera in fase di erogazione $f_{PE,i}$ viene calcolato annualmente dividendo la quota di ricavo RS^{PE} per la capacità di erogazione di ciascuna impresa di stoccaggio, calcolata come somma dei prodotti tra le prestazioni individuate al comma 8.5 e i valori di σ definiti al comma 6.1.
- 8.13 Il corrispettivo unitario di stoccaggio strategico $f_{D,i}$ viene calcolato annualmente dividendo la quota di ricavo RS^D per i quantitativi di gas di proprietà di ciascuna impresa di stoccaggio, detenuti ai fini di stoccaggio strategico in coerenza con le disposizioni del Ministero dello sviluppo economico.
- 8.14 Il corrispettivo unitario variabile di iniezione e di erogazione *CVS_i* viene calcolato per il primo anno termico del periodo di regolazione dividendo la quota di ricavo *RS^E* di ciascuna impresa di stoccaggio per il valore medio dell'energia movimentata nel corso del secondo periodo di regolazione assunto pari a 804,601350*10⁶ gigajoule per Stogit Spa e pari a 27,737293*10⁶ gigajoule per Edison Stoccaggio Spa, tenuto conto della riduzione per l'energia in immissione in fase di erogazione e della maggiorazione del corrispettivo unitario *CVS* applicata alle giacenze di gas risultanti al termine dell'anno termico."

4.2 All'articolo 9, dopo il comma 9.14, è aggiunto il seguente comma:

- "9.14.1 Ai fini del calcolo degli ammontari di perequazione, dalle capacità effettivamente conferite e dai volumi effettivamente movimentati di cui ai commi 9.13 e 9.14 sono escluse le capacità di stoccaggio conferite ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, ed i relativi volumi."
- 4.3 Il comma 10.5 della RTSG è sostituito dal seguente comma:
 - "10.5 Ai fini della determinazione dei corrispettivi unitari di capacità f_s , f_{PL} , f_{PE} , f_D , negli anni del periodo di regolazione successivi al primo, secondo i criteri di cui all'Articolo 6 e all'Articolo 8, ciascuna impresa di stoccaggio calcola le rispettive componenti di ricavo di riferimento come segue:

 $RS_{t}^{f} = RS_{t}^{f} + RS_{t}^{fN} - AR_{t-2}^{f}$

dove:

- RS_t^f è la componente dei ricavi di stoccaggio, relativa al corrispettivo tariffario f, calcolata ai sensi del comma 5.1, a partire dalla somma delle quote di ricavo di cui al comma 3.2, lettere a), b), c) e d), aggiornate rispettivamente ai sensi dei commi 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4;
- RS^{fN}_{t} la quota parte dei ricavi addizionali relativa alle maggiori remunerazioni riconosciute ai nuovi investimenti ai sensi dell'Articolo 11;
- AR^f_{t-2} sono gli altri ricavi di capacity di competenza dell'anno t-2 relativi alla disponibilità di punta di erogazione offerta nel periodo di iniezione, ai corrispettivi di bilanciamento del sistema e ai corrispettivi per la reintegrazione del gas adibito a riserva strategica, ai ricavi derivanti dall'assegnazione di capacità interrompibile, nonché ai ricavi di cui all'articolo 7, comma 7.2, lettera c) della deliberazione 2 novembre 2009, ARG/gas 165/09, ivi compresi eventuali scostamenti di ricavo, rispetto ai ricavi riconosciuti, derivanti dall'offerta di capacità di stoccaggio per mezzo di procedure concorsuali.".
- 4.4 Dopo l'Articolo 10 è aggiunto il seguente Articolo 10bis:

"Articolo 10bis

Garanzia dei ricavi di riferimento

- 10*bis*.1 E' istituito un fattore di garanzia *SG* che assicura all'impresa di stoccaggio le quote parti dei ricavi di riferimento riconducibili alla remunerazione del capitale investito e agli ammortamenti.
- 10*bis*.2 L'impresa di stoccaggio calcola il fattore di garanzia *SG* sulla base della seguente formula:

$$SG_{t} = \sum_{f} (RS_{t-1}^{f} - REF_{t-1}^{f})$$

- SG_t è il fattore di garanzia relativo al servizio di stoccaggio per l'anno t;

- RS_{t-1}^f è la componente dei ricavi di stoccaggio relativa all'anno t-1 considerata ai fini della determinazione del corrispettivo tariffario f;
- REF_{t-1}^f sono i ricavi effettivi conseguiti dall'impresa di stoccaggio relativi all'anno t-I determinati dalla somma dei ricavi perequati di cui al comma 9.14 e dei ricavi derivanti dall'applicazione del corrispettivo c_{fix} di cui all'articolo 3 della deliberazione 23 marzo 2011, ARG/gas 29/11.
- 10bis.3 L'impresa di stoccaggio comunica alla Cassa e all'Autorità l'ammontare del fattore di garanzia *SG* calcolato ai sensi del comma 10bis.2 e le informazioni utilizzate per il calcolo secondo le modalità e le tempistiche di cui al comma 9.3.
- 10bis.4 La Cassa provvede alla riscossione ed all'erogazione alle imprese di stoccaggio delle spettanze relative al fattore di garanzia secondo le modalità e tempistiche di cui rispettivamente ai commi 9.6 e 9.7, a valere sul "Conto oneri stoccaggio" di cui al comma 10bis.5.
- 10*bis*.5 E' istituito presso la Cassa il "Conto oneri stoccaggio", alimentato dal corrispettivo unitario variabile *CV*^{OS} di cui al comma 10*bis*.6.
- 10*bis*.6 A decorrere dall'1 gennaio 2012, è istituito un corrispettivo unitario variabile CV^{OS} , come maggiorazione al corrispettivo unitario variabile CV di cui alla RTTG, il cui valore è determinato con specifici provvedimenti dell'Autorità.
- 10bis.7 Contestualmente all'approvazione delle proposte tariffarie relative all'attività di trasporto di cui alla RTTG, l'Autorità determina il valore del corrispettivo unitario variabile CV^{OS} , tenendo conto della stima del gettito relativo alla copertura del fattore di garanzia SG di cui al comma 10bis.2, nonché dei quantitativi di gas immessi nella rete di trasporto; il valore del corrispettivo può essere aggiornato anche in corso d'anno, con cadenza trimestrale.
- 10bis.8 Entro 90 giorni dal termine di ciascun bimestre, le imprese di trasporto versano alla Cassa il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo unitario variabile CV^{OS} di cui al comma 10bis.6.".

Corrispettivi per le misure transitorie di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 130/10

5.1 Il corrispettivo c_{vtr} di cui alla deliberazione ARG/gas 193/10 è calcolato sulla base dei corrispettivi unitari di cui all'articolo 6 della *RTSG*, così come aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 10 della medesima deliberazione, ai sensi della seguente formula:

$$c_{vrt} = f_S + \frac{f_{PI} * PI + f_{PE} * PE}{S}$$

dove:

- f_S è il corrispettivo unitario relativo allo spazio di cui all'articolo 6 della *RTSG*, espresso in euro/gigajoule per anno;
- S è la capacità di spazio oggetto delle misure transitorie di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 130/10, espressa in gigajoule per anno;

- f_{PI} è il corrispettivo unitario per la capacità di iniezione di cui all'articolo 6 della RTSG, espresso in euro/gigajoule/giorno;
- *PI* è la capacità di iniezione associata alla capacità di spazio oggetto delle misure transitorie sulla base di un profilo di iniezione costante su un arco temporale pari a 214 giorni, espressa in gigajoule/giorno;
- f_{PE} è il corrispettivo unitario per la capacità di erogazione di cui all'articolo 6 della *RTSG*, espresso in euro/gigajoule/giorno, determinato applicando alla punta di erogazione un coefficiente di normalizzazione σ pari a 1;
- *PE* è la capacità di erogazione associata alla capacità di spazio oggetto delle misure transitorie sulla base di un profilo di erogazione costante su un arco temporale pari a 150 giorni, espressa in gigajoule/giorno.
- 5.2 Il corrispettivo *CVS* di cui alla deliberazione ARG/gas 193/10 è pari al corrispettivo unitario di movimentazione del gas di cui all'articolo 6 della *RTSG*, così come aggiornato annualmente ai sensi dell'articolo 10 della medesima deliberazione.

Approvazione del corrispettivo di Piano

- 6.1 Il soggetto realizzatore, unitamente alle informazioni di cui all'articolo 13 della *RTSG* trasmette all'Autorità i corrispettivi unitari di cui all'Articolo 3 e all'Articolo 5, nonché le informazioni utilizzate per il calcolo.
- 6.2 Entro 60 giorni, l'Autorità definisce e pubblica i corrispettivi unitari di cui all'Articolo 3 e all'Articolo 5.

Articolo 7

Misure per assicurare l'invarianza economica per i clienti finali allacciati alle reti di distribuzione

- 7.1 [Abrogato ai sensi della deliberazione 21 aprile 2011, ARG/gas 49/11]
- 7.2 [Abrogato ai sensi della deliberazione 21 aprile 2011, ARG/gas 49/11]
- 7.3 E' istituito presso la Cassa il "Conto invarianza economica per i clienti finali della distribuzione", alimentato dai proventi di cui al successivo comma 7.4.
- 7.4 Entro 90 giorni dal termine di ciascun bimestre nel caso di ricavi periodici, ovvero entro 90 giorni dalla riscossione di proventi *una tantum*:
 - a) il soggetto realizzatore versa alla Cassa i proventi di cui all'articolo 9, comma 5, lettere a) e c) del decreto legislativo n. 130/10;
 - b) il *GSE* versa alla Cassa i proventi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 130/10;
 - c) il soggetto obbligato versa alla Cassa i proventi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera d) del decreto legislativo n. 130/10.
- 7.5 I soggetti di cui al precedente comma 7.4 trasmettono alla Cassa e all'Autorità un prospetto riportante i proventi versati e le grandezze alla base della loro determinazione. La Cassa, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, previa approvazione da parte della Direzione Tariffe dell'Autorità, definisce il formato di tale prospetto e le sue modalità di trasmissione.
- 7.6 [Abrogato ai sensi della deliberazione 21 aprile 2011, ARG/gas 49/11]

- 7.7 Entro 120 giorni dal termine di ciascun bimestre la Cassa eroga a ciascuna impresa di trasporto gli importi derivanti dall'applicazione della componente tariffaria S_D di cui al comma 23.1, lettera g), della *RTTG*.
- 7.8 La componente tariffaria S_D di cui al comma 23.1, lettera g), della RTTG è trasferita obbligatoriamente dagli utenti del servizio di trasporto e dalle società di vendita nei prezzi di cessione fino al cliente finale, dandone separata evidenza nei documenti di fatturazione.

Modalità di gestione del gettito a copertura degli oneri per l'erogazione delle misure transitorie

- 8.1 Ai fini della determinazione del corrispettivo unitario variabile CV^{OS} di cui al comma 23.1, lettera c), della RTTG l'Autorità tiene conto anche del gettito necessario alla copertura degli oneri sostenuti dal GSE per l'erogazione delle misure di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 130/10.
- 8.2 Il *GSE* trasmette alla Cassa, entro il 31 ottobre di ciascun anno, la relazione di cui al comma 10.2 della deliberazione ARG/gas 193/10, evidenziando l'ammontare relativo agli oneri sostenuti per l'erogazione delle misure transitorie di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 130/10.
- 8.3 La Cassa, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sulla base di quanto comunicato dal *GSE* ai sensi del precedente comma 8.2, provvede a liquidare le spettanze al *GSE* a valere sul "Conto oneri stoccaggio".

Articolo 9

Disposizioni transitorie per l'anno 2011

- 9.1 Ai fini dell'approvazione dei corrispettivi per l'anno 2011, il soggetto realizzatore entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento trasmette all'Autorità i corrispettivi di cui all'Articolo 3 e di cui all'Articolo 5, determinati applicando rispettivamente i corrispettivi specifici d'impresa e i corrispettivi unici nazionali, approvati con deliberazione ARG/gas 202/10, nonché le informazioni utilizzate per il loro calcolo.
- 9.2 Entro i 10 (dieci) giorni successivi dalla trasmissione dei corrispettivi di cui al precedente comma 9.1, l'Autorità definisce e pubblica i corrispettivi di Piano di cui all'Articolo 3 validi per l'anno 2011.

Articolo 10

Disposizioni finali

- 10.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
- 10.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico e al Gestore dei Servizi Energetici.
- 10.3 Il presente provvedimento è notificato alla società Stogit S.p.A. con sede legale in Piazza Santa Barbara, 7, 20097 San Donato Milanese (MI).

10.4 Il testo della *RTSG*, come risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate dal presente provvedimento, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

23 marzo 2011 Il Presidente: Guido Bortoni